



FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIE RICEVUTE DA TERZI PER PRESTITI - FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA)

Tel.: 0998805055 – Fax: 09988006251

Email: info@bccmassafra.it sito internet: www.bccmassafra.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia (fidejussione) il fidejussore (garante) garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa da debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura sia per cassa che per firma ivi comprese le eventuali garanzie a terzi rilasciate dal debitore a favore della banca stessa. E' omnibus perchè garantisce qualunque operazione posta in essere. E' specifica quando garantisce una specifica operazione.

Questa garanzia è di natura personale ed il fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Rischio Insolvenza.

Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Eventualità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve estituire perchè il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

Obblighi del fideiussore fideiussione generica e specifica

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Il fideiussore resta altresì impegnato a rimborsare alla Banca le somme che quest'ultima riconoscesse ad altri in via transattiva per porre fine ad una lite già iniziata o per prevenire una lite che potrebbe sorgere in ordine alla validità o all'efficacia dei pagamenti precedentemente conseguiti dalla Banca stessa ed inerenti ad obbligazioni garantite dal fideiussore stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previsti costi connessi al servizio
Imposta di Bollo nella misura tempo per tempo vigente
Invio documentazione trasparenza: € 1,00

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso fideiussione generica

Nel caso di linea di credito a scadenza, il fideiussore, nel corso dell'operazione, non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Diritto di Recesso fideiussione specifica

Nel caso di linea di credito a revoca, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di cui sopra, esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto. Ove la linea di credito garantita consista in una apertura di credito, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Nel caso di linea di credito a scadenza, il fideiussore, nel corso dell'operazione, non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Diritto di Recesso fideiussione pro-quota

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). Il recesso è conosciuto dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici.

Il fideiussore risponde, per la propria quota, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Altri diritti del fideiussore.

Il fideiussore può richiedere alla Banca di conoscere l'entità aggiornata dell'esposizione complessiva del debitore principale nonché, previo consenso scritto di quest'ultimo, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca : Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA) – reclami@bccmassafra.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA (d)

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale e interessi che il fidejussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati inefficaci, nulli o revocati.
Regresso	E' il potere del fidejussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione

	rilasciata alla banca.
--	------------------------